



Il fatto

La Sig. ra XY (51 anni) è una cittadina residente in un Comune della Provincia di Brescia, ma da tempo vive in una RSD accreditata dalla R.Lombardia. Il regolamento comunale dispone che "...ogni assistito deve far fronte alla spesa con tutti i cespiti di entrata possibili, anche esenti da IRPEF. Sulla quota rimanente il nucleo contribuirà in proporzione al proprio valore ISEE...". Il regolamento comunale in questione non prevede che una persona con disabilità inserita in struttura residenziale possa disporre di una somma per le proprie spese personali, a differenza di quanto disposto per le persone anziane (che il regolamento definisce tali dopo avere superato la soglia dei 65 anni di età) per le quali si dispone che possano rimanere a loro disposizione la somma di € 1.100/annui (poco più di € 90/mese).

Il quesito

1. La Sig.ra XY ha diritto a disporre di una somma per spese personali? E se sì, in che modo tale somma può essere determinata?

La nostra risposta

DIRITTO A DISPORRE DI UNA SOMMA PER SPESE PERSONALI

L'art. 24 comma 3.2 lett. g) della Legge 328/2000 dispone che gli emolumenti derivanti da invalidità civile, cecità e sordomutismo siano riconosciuti *"anche ai disabili o agli anziani ospitati in strutture residenziali, in termini di pari opportunità con i soggetti non ricoverati, prevedendo l'utilizzo di parte degli emolumenti come partecipazione alla spesa per l'assistenza fornita, ferma restando la conservazione di una quota, pari al 50 per cento del reddito minimo di inserimento di cui all'articolo 23, a diretto beneficio dell'assistito"*.

Concentriamoci sulla parte finale della disposizione. Si indicano con precisione due cose: che la persona ha diritto a disporre di una somma di denaro (*"...a diretto beneficio dell'assistito"*), e che tale somma non deve essere inferiore al 50% del reddito minimo di inserimento di cui all'articolo 23 della medesima legge.

Riguardo al primo aspetto, riteniamo si possa affermare che indipendentemente dal fatto che le norme in materia di assistenza sociale appartengano alla potestà legislativa esclusiva delle Regioni, la norma introdotta dalla L.328/2000 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali del 8.11.2000) tiene in debito conto quanto stabilito dalla Costituzione Italiana (art. 2 e 3) in materia di diritti inviolabili dell'uomo e di rispetto della dignità sociale dei cittadini. Aspetti ripresi anche dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (recepita pienamente nel nostro ordinamento grazie alla Legge 3 marzo 2009 n. 18), in particolare per quanto indicato nell'art. 3 della Convenzione, che afferma la centralità, tra gli altri, dei seguenti principi: rispetto della dignità intrinseca, dell'autonomia individuale, compresa la libertà di compiere le proprie scelte, e dell'indipendenza delle persone con disabilità.

Ci limitiamo qui ad osservare che appare evidente come il rispetto di tale diritto passi anche attraverso la possibilità per ciascuno di poter disporre concretamente dei mezzi che possano soddisfare le esigenze della persona senza che questa debba dipendere né dai sistemi caritatevoli né dalle decisioni di terzi. Tutto ciò passa anche attraverso la possibilità di potere disporre, nell'ambito delle proprie risorse, di somme di denaro che consentano l'espressione, seppur limitata, di tale condizione di libertà e indipendenza. Appare quindi evidente che la mancata previsione, nel regolamento comunale in questione, di norme che consentano il rispetto di tale diritto si configuri come una grave violazione dei diritti umani, e quindi, in quanto tale, censurabile anche dal punto di vista giuridico. Nella fattispecie, riteniamo si possa utilizzare l'opportunità introdotta dalla Legge 1 marzo 2006 n. 67 (*"Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazione"* – art. 2 comma 3 discriminazione indiretta) evidenziando, oltre al resto, la disparità di trattamento prevista dal regolamento comunale tra persone anziane e persone con disabilità.



ENTITÀ DELLA SOMMA

L'articolo 24 della Legge 328/2000 fornisce un parametro preciso, ma scarsamente utilizzabile, oltre che discutibile. Andiamo per gradi.

Il riferimento è all'art 23 e quindi al Reddito Minimo di Inserimento (RMI). Lo strumento del RMI venne introdotto in Italia con il D.Lgs. 237 del 18.06.1998, ed era calcolato sottraendo dal reddito della persona (determinato secondo determinati criteri, tra cui la scala di equivalenza, la stessa da utilizzare per la determinazione dell'ISEE) la somma di Lire 520.000 (per l'anno 2000). La differenza indicava l'ammontare del RMI. Impossibile quindi stabilire, in via generale, l'ammontare di tale misura di contrasto alla povertà, in quanto risultante di uno specifico calcolo rapportato alla condizione individuale. Anche se in modo deduttivo, si può pensare che la somma 520.000 Lire per l'anno 2000 possa essere considerata come una somma ritenuta indispensabile per la sopravvivenza minima di una persona. Utilizzando il meccanismo di calcolo della rivalutazione monetaria, le 520.000 Lire del 2000 corrispondono ai 348 Euro (circa) del 2011. Il 50% di tale somma è pari quindi a 174 € mensili. Occorre però dire che il RMI non ha mai superato le soglie della sperimentazione, senza quindi mai giungere a far parte degli strumenti di contrasto alla povertà. Il RMI è stato oggetto di una sperimentazione durata alcuni anni, prima in 39 Comuni e poi in altri 267. Gli esiti della sperimentazione hanno evidenziato una serie di problemi e difficoltà che non sono state superate nemmeno dal successivo strumento ideato dalle politiche sociali di quegli anni, di cui si sono perse le tracce (si tratta del RUI7 Reddito di Ultima Istanza, introdotto con la Legge Finanziaria del 2004 . L. 289/2003). In sintesi, il riferimento al RMI per calcolare il "minimo garantito" in favore della persone ricoverata, appare debole.

Più efficacemente invece, riteniamo che il corretto riferimento legislativo da utilizzare per capire a quanto debba ammontare la somma che deve rimanere a disposizione della persona con disabilità per le esigenze personali debba essere **l'art. 14 della Legge 328/2000** (progetti individuali per le persone disabili). Ricordiamo che mediamente le rette di tali servizi coprono i costi di assistenza stabiliti dagli standard di accreditamento fissati da ciascuna Regione, oltre ai costi della cosiddetta "prestazione alberghiera" (vitto, alloggio e lavanderia). **E' quindi solo tramite la redazione del progetto individuale che si può stabilire quale sia il livello economico da garantire alla persona per la salvaguardia del diritto a condurre dignitosamente la propria vita, compresa la possibilità di soddisfare non solo le proprie esigenze (p.e. abbigliamento) ma anche, perché no, i propri desideri.** Va ricordato che l'art. 14 della L.328/2000 è da considerare **diritto soggettivo**, e quindi esigibile, come indicato anche dalla sentenza TAR Catania 243/11 (per approfondimenti: <http://www.anffas.net/Page.asp?id=265/N201=6/N101=980>). Ricordiamo infine che su questi aspetti la Legge 6/2004, attraverso il ruolo dell'Amministratore di Sostegno, può svolgere un ruolo fondamentale per la tutela degli interessi della persona. Il ricorso al Giudice Tutelare per la nomina dell'Amministratore deve infatti quanto più essere vicino e utile alla realizzazione del progetto di vita della persona con disabilità. Non è un caso se la Legge in questione parla non solo dei bisogni, ma anche delle aspirazioni del beneficiario della misura di protezione giuridica.

In conclusione: non solo la Sig.ra XY ha diritto a trattenere una parte delle provvidenze economiche per le spese personali, ma la determinazione di tale somma non può essere predeterminata in modo generalizzata per tutti gli utenti dei servizi sociali (persone anziane, persone con disabilità, ecc.), ma va determinata individualmente in relazione al proprio progetto di vita.